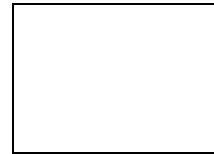


Civile Ord. Sez. 1 Num. 18274 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO
Data pubblicazione: 06/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso 5914/2022 proposto da:

IDRA STORE DI FERRO & GIRAUDO snc, in persona del legale rappres. p.t.;
FERRO CLAUDIO; GIRAUDO DAVIDE; REALI ALBINA; FERRO LEONDINO;
LAZZARINI NADIA; rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Manzoli, per
procura speciale in atti;

-ricorrenti -

-contro-

MBCREDIT SOLUTIONS spa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e
difesa dall'avv. Michele Lionello Savasta Fiore , per procura speciale in atti;

-controricorrente-

UNICREDIT spa, per il tramite della mandataria Dobank spa, in persona del
legale rappres. p.t.;

-intimata-

avverso la sentenza n. 901/21 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, pubblicata in data 23 luglio 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.05.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.

RILEVATO CHE

Con il decreto del 27.07.2016, il Tribunale di Torino ingiungeva alla Idra Store s.n.c. di Ferro & Giraudo (quale debitore principale) e a Ferro Claudio, Giraudo Davide, Reali Albina, Ferro Leondino, Giraudo Giovanni e Lazzarini Nadia (quali fideiussori) il pagamento della somma di euro 110.813,93 oltre interessi e spese legali in favore della ricorrente Unicredit spa che vantava detto credito in relazione ai seguenti rapporti bancari: contratto di conto corrente ordinario n. 40268172 (acceso il 16.03.2005) e relativo affidamento concesso in data 27.09.2012 (saldo negativo di euro 25.966,38); contratto di finanziamento n. 3819447 del 19.04.2011 (euro 20.330,69); contratto di finanziamento n. 4403319 del 18.12.2013 (euro 64.516,86).

Con sentenza pubblicata l'11.04.2019 il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione della società debitrice e dei garanti e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiarava l'esecutività, condannando gli opposenti al pagamento della somma oggetto d'ingiunzione, in solido fra loro, in favore della parte opposta Unicredit spa, osservando che: quanto all'usura, si riscontrava il difetto di allegazione, non essendo stato indicato né il tasso censurato, né il tasso soglia; l'applicazione delle CMS aveva legittima causa; quanto all'anatocismo, il contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato nel 2005 -e quindi successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000- prevedeva all'art. 8 la pattuizione dell'identica periodicità della capitalizzazione; in relazione agli interessi ultralegali, che erano specificamente pattuiti nel contratto, la Banca aveva dato prova del suo credito, avendo prodotto i contratti, gli estratti conto, e le lettere di fideiussione; quanto ai contratti di finanziamento e agli importi erogati, si applicavano i principi ordinari di riparto dell'onere della

prova, secondo cui una volta che l'attore sostanziale (nel caso in esame la banca opposta) aveva provato la fonte negoziale del diritto azionato spettava al convenuto sostanziale provare l'avvenuto fatto estintivo, ovvero il pagamento.

Con sentenza del 3.8.2021 la Corte territoriale rigettava l'appello, osservando che: tutti i contratti in questione (di apertura di conto corrente e di mutuo) risultavano conclusi mediante accettazione da parte dei clienti della proposta contrattuale della Banca ritrascritta nel testo contrattuale, sottoscritto per accettazione dalla Idra Store snc e dai due soci; in calce a tutti i contratti era riportata la dichiarazione di avere ricevuto copia del testo contrattuale, sottoscritta dai contraenti; in nessun atto difensivo di parte opponente/appellante, né di primo né di secondo grado, era precisato quale tasso d'interesse fosse stato pattuito in misura ultralegale, né con quali criteri era stato quantificato il TEG da comparare con i tassi soglia; pur volendo integrare le difese generiche contenute negli atti processuali di parte opponente con i presunti conteggi eseguiti dal perito di parte, l'eccezione di usurarietà rimaneva priva di allegazione, come ritenuto correttamente dal Tribunale, non potendosi neppure comprendere a quale rapporto bancario la stessa fosse riferita; il contratto di conto corrente in oggetto era stato stipulato in data 16.03.2005 e quindi in epoca in cui era vigente l'art. 120 Tub; la delibera Cicr 9.02.2000 a sua volta prevedeva all'art. 2 la norma sulla periodicità dell'accredito ed addebito degli interessi; difformemente da quanto allegato dagli appellanti, nel contratto era specificamente indicata la misura degli interessi creditori e di quelli debitori, ed era stabilito -sia nelle condizioni generali, sia alla clausola n. 8- che la capitalizzazione era trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi, ed era anche specificato il tasso d'interesse nominale annuo e il tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione; quanto alla determinazione del tasso ultralegale degli interessi passivi, non era stata censurata la sentenza di primo grado che, correttamente,

aveva constatato che i testi contrattuali prevedevano chiaramente tale elemento e che la pattuizione era stata sottoscritta dalla correntista; quanto allo *jus variandi*, pur nella assoluta genericità della doglianza circa la variazione unilaterale degli interessi passivi ultralegali in corso di rapporto, sia nelle condizioni contrattuali (pag. 2 "Modifica norme e condizioni"), sia all'art. 13 delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi," era prevista la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto dandone comunicazione con le modalità previste dal TUB al correntista e dandogli contestualmente comunicazione della possibilità di recedere senza penalità dal rapporto; la clausola era conforme all'art. 118 Tub che prevedeva appunto che potesse essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussistesse un giustificato motivo e che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dovesse essere comunicata espressamente al cliente; dall'esame degli estratti conto (prodotti anche dagli opposenti secondo quanto si desumeva dall'atto di citazione in opposizione e comunque prodotti nella loro integralità dalla Banca) emergeva che le comunicazioni delle variazioni unilaterali venivano eseguite in ossequio a quanto previsto dal citato art. 118 Tub con validità per il trimestre successivo salvo recesso del cliente (in difetto di specifica indicazione delle variazioni che sarebbero state applicate dalla Banca in modo peggiorativo e in difformità a detta norma e alla clausola contrattuale il motivo di appello va dunque respinto); la banca aveva prodotto il conto corrente (con le relative clausole e pattuizioni) e tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto e la documentazione dell'andamento del rapporto di conto corrente, a nulla rilevando, in quest'ottica, che vi era stata contestazione da parte degli appellanti sulla effettiva ricezione degli stessi estratti conto, peraltro inviati presso la sede legale della correntista, esaminati dalla perizia di parte e prodotti dagli opposenti/appellanti; la MB Credit Solutions spa era intervenuta nel corso del

giudizio di primo grado con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 16.02.2018 senza che gli oppositori nulla contestassero in ordine all'ammissibilità del suo intervento e quindi alla sua legittimazione quale cessionaria dei crediti di Unicredit spa; in difetto di tale tempestiva contestazione, la sua qualità di cessionaria doveva ritenersi pacifica e non più contestabile in grado di appello, tardivamente, ossia soltanto con la comparsa conclusionale del grado.

La Idra sas e i garanti ricorrono in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. MB Credit Solutions spa resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 115 cpc. per aver la Corte d'appello affermato che parte appellante non aveva allegato la concreta applicazione del tasso usurario, e non avrebbe depositato i documenti prodotti in primo grado, invece regolarmente depositati, senza peraltro rimettere in termini parte attrice per la relativa acquisizione.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 118 Tub, 1284 e 1346, cc, ed omessa motivazione, per aver la Corte d'appello ritenuto che l'indeterminabilità dell'obbligazione si verifici solo nel caso di variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli al correntista, mentre nella fattispecie non vi era prova dell'avvenuta comunicazione.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 81 cpc, 1260, 1262, cc, 345 cpc, per aver la Corte d'appello ritenuta tardiva la contestazione della legittimazione attiva della MB Solutions, terza intervenitrice, poiché la titolarità del credito per cui è causa non era provata dalla produzione dell'estratto dalla GU, senza la prova dell'inclusione del credito in esame nella cessione stipulata, considerando altresì che la parte ricorrente si era difesa senza sollevare tale eccezione.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la critica sull'omessa allegazione del tasso usurario è generica, riportandosi alla perizia di parte e ai documenti prodotti, ma senza chiarire la specificità della doglianza sviluppata in appello.

Il secondo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Invero, la cda ha rilevato che: *quanto allo jus variandi, pur nella assoluta genericità della doglianza circa la variazione unilaterale degli interessi passivi ultralegali in corso di rapporto; sia nelle condizioni contrattuali (pag. 2 "Modifica norme e condizioni") sia all'art. 13 delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi" era prevista la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto dandone comunicazione con le modalità previste dal TUB al correntista e dandogli contestualmente comunicazione della possibilità di recedere senza penalità dal rapporto.*

Inoltre, la Corte d'appello ha evidenziato che le comunicazioni delle variazioni dei tassi d'interesse venivano eseguite come previsto dal citato art. 118 Tub con validità per il trimestre successivo salvo recesso del cliente.

Infine, la critica circa la questione delle mancate comunicazioni delle variazioni non sfavorevoli è nuova e, in ogni caso, la doglianza sulla mancata ricezione degli estratti conto era inammissibile avendo la Corte d'appello accertato che essi erano stati inviati presso la sede legale della correntista, esaminati dalla perizia di parte e prodotti dagli oppositori/appellanti.

Il terzo motivo è infondato. Invero, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 26855/2025; n. 24798/2020).

Nella specie, la Corte territoriale, premesso che la cessione del credito era stata pubblicata sulla GU, con argomentazione non sindacabile in questa sede, ha accertato che i ricorrenti non avevano contestato la legittimazione dell'interveniente, così implicitamente riconoscendola.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Presidente

Dott. Mauro Di Marzio